

24/150/SR08/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SALUTE E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, DI MODIFICA DEL DECRETO 7 DICEMBRE 2023
CONCERNENTE IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.0**

**Parere, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**

Punto 8) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato alla condivisione del principio che l'attuazione dello schema di Decreto avvenga in aderenza a quanto di seguito riportato, già condiviso a livello tecnico con i Ministeri competenti:

*1. Termini di attuazione delle disposizioni relative alla disciplina del FSE 2.0
(art.27bis comma 8)*

L'eventuale ritardo di pubblicazione nazionale delle specifiche tecniche consolidate previste nella proposta di decreto al 31 dicembre 2024 a cura del DTD determinerà di fatto uno slittamento dei restanti interventi in capo alle Regioni/PA disposti nel medesimo decreto. Per specifiche tecniche consolidate si intendono specifiche che non necessitano di modifiche e integrazioni a seguito dei crash program, ovvero le verifiche e i test condotti dalle Regioni/PA sulle specifiche tecniche devono ottenere esiti positivi, anche in ordine alle funzionalità e servizi che SOGEI dovrà realizzare per le Regioni/PA. In ultimo, si ricorda che le specifiche tecniche del DTD dovranno essere relative anche per le parti che dovranno essere realizzate da SOGEI per le Regioni/PA in sussidiarietà. In particolare, i tempi disponibili per l'implementazione di tutte le funzionalità a carico di SOGEI a supporto delle Regioni in sussidiarietà (adeguamenti dei servizi e portali offerti) dovranno essere congrui per garantire alle suddette Regioni/PA l'adeguamento nei tempi previsti dalla normativa in esame e che eventuali ritardi determineranno anche in questo caso un posticipo delle scadenze.

2. Dati soggetti a maggiore tutela dell'anonimato (art.27bis comma 3)

Nelle more della definizione e attuazione delle nuove specifiche tecniche nazionali, le Regioni/PA in continuità con le modalità ad oggi in uso potranno conferire il documento clinico-sanitario oscurato alla fonte dalla struttura erogatrice nel FSE.

3. Accesso al FSE da parte dei soggetti individuati nell'articolo 15, comma 3, lett. c), d) ed e) (art.27bis comma 7)

Al netto delle condizioni di interoperabilità, in alcune Regioni e PA sono attivi servizi che consentono un accesso coerente con i profili di accesso di cui all'Allegato A tabella 4.1.1 del decreto FSE 2.0. Pertanto, la relativa disposizione dovrà intendersi nel senso che, laddove non attive, saranno implementate gradualmente le abilitazioni dalle singole Regioni/PA, al fine di tenere conto delle specifiche misure di controllo che sono realizzate ed assicurate.

- 4. Completa realizzazione del PSS (Allegato D II Fase. Articolo 4) e tempestiva alimentazione del FSE, con i dati e documenti, entro 5 giorni dall'erogazione (Allegato D III Fase. Articolo 12)*

Per quel che riguarda le Regioni/PA la responsabilità si intende limitata alla messa a disposizione del “servizio” di PSS, così come della disponibilità della piattaforma FSE ad essere alimentata, collocando in capo ai soli MMG/PLS per il PSS e alle strutture sanitarie e operatori sanitari che erogano le prestazioni, le responsabilità di compilazione e alimentazione del FSE.

Roma, 28 novembre 2024